

P. N. F. - SCUOLA DI MISTICA FASCISTA - SANDRO ITALICO MUSSOLINI -

CARLO ALBERTO BIGGINI

**ESSENZA POLITICO-SPIRITUALE
DELLA CODIFICAZIONE MUSSOLINIANA**

ESTRATTO DALLA RIVISTA
DOTTRINA FASCISTA
ANNO V - NUMERO DI SETTEMBRE XIX

S. A. «LA TIPOGRAFICA VARESE»
VARESE - Viale Milano, 20

DOTTRINA FASCISTA Rassegna mensile della Scuola di Mistica Fascista
"Sandro Italico Mussolini", - Abb. annuo L. 100
Fondatore: NICCOLÒ GIANI - Direttori: VITO MUSSOLINI - FERNANDO MEZZASOMA
Direzione, Redazione, Amministrazione: MILANO - Via Silvio Pellico, 8 - Tel. 13-053, 13-054

P. N. F. - SCUOLA DI MISTICA FASCISTA « SANDRO ITALICO MUSSOLINI »

CARLO ALBERTO BIGGINI

**ESSENZA POLITICO-SPIRITUALE
DELLA CODIFICAZIONE MUSSOLINIANA**

ESTRATTO DALLA RIVISTA
DOTTRINA FASCISTA
ANNO V - NUMERO DI SETTEMBRE XIX

I. - Riteniamo opportuno rilevare la grandiosità e l'universalità della codificazione mussoliniana non tanto nel suo aspetto giuridico quanto nel suo aspetto politico-spirituale: sia perchè storicamente l'Italia Fascista è la prima Nazione che, dopo aver creato quell'ordinamento di civiltà che prende le mosse dalla Carta del Lavoro e giunge alla costruzione dello Stato Corporativo, emana una nuova codificazione che ha per fondamento il lavoro e che al lavoro dedica un intero libro del Codice Civile, sia perchè la nuova codificazione vede la luce durante la guerra, ch'è guerra contro la plutocrazia e contro il bolscevismo.

E perchè proprio durante la guerra? Non è un non senso aver pensato, in guerra, in una guerra rivoluzionaria, ad un'opera di tal genere?

Queste le domande che spesso ci sono state rivolte da chi, forse, si ricordava di quel proverbio latino che da duemila anni corre per il mondo: *silent leges inter arma*.

Fu Mario ad enunciare per primo, narra Valerio Massimo, codesto pensiero: egli, fra il rumoreggiare delle armi, *inter strepitum armorum*, non riusciva a sentire la parola del patrio diritto, del *ius civile*. E sarà più tardi Cicerone, nell'orazione pro Milone, a dare al concetto la proverbiale formulazione che ho ricordato.

In realtà la storia ci insegna che le leggi non tacciono nel fragore delle armi, che le grandi evoluzioni del diritto si delineano e si affermano durante il corso delle rivoluzioni e delle guerre.

Basta ricordare come si formò, come nacque il Codice Napoleonico, per rimanere al grande antecedente storico contro il quale, appunto, si erge il Codice Mussoliniano.

Il primo progetto è dell'agosto 1793, dell'anno in cui Luigi XVI viene giustiziato, in cui l'Europa forma la prima coalizione contro la Francia e scoppia la guerra, in cui Robespierre inizia il terrore e Marat cade assassinato dalla mano di Carlotta Corday.

Nel settembre del 1794 appare il secondo progetto, mentre la rivoluzione ha nuovi sinistri bagliori di fuoco e di sangue, mentre alle frontiere infuriano le battaglie, e Danton prima, Robespierre poi sono giustiziati.

Il terzo progetto segue due anni dopo, nell'estate del 1796: è sorto l'astro napoleonico, che vola di vittoria in vittoria, sorgono nuovi Stati, tutta l'Europa è in tumultuoso fermento.

Nel 1800 i progetti vengono riassunti e posti sopra solida nuova base: e mentre Commissione e Consiglio di Stato discutono, Napoleone vince a Marengo, Moreau penetra in Germania, l'Europa è in guerra.

Finalmente nel 1803-1804 vengono promulgate le leggi di approvazione del nuovo Codice: sono ancora anni di guerra e di trasformazioni politiche, Napoleone ascende dal Consolato all'Impero, l'Inghilterra rinnova la guerra alla Francia.

Napoleone ha inteso il codice civile francese come una grande opera politica, non solo ai fini dell'unificazione della Francia e degli interessi del popolo francese, ma anche ai fini della diffusione e dell'affermazione nel mondo dei principi della rivoluzione: il codice doveva essere l'espressione della nuova realtà storica, che nasceva dalla rivoluzione e dalla guerra.

Le leggi che accordavano al governo fascista i poteri per la riforma dei codici risalgono al 1923 e al 1925: d'allora ad oggi quanti progetti, quante discussioni e polemiche, e, soprattutto, quanta storia!

La Rivoluzione in tutta la sua evoluzione, in tutte le sue trasformazioni di ordine politico, economico, sociale, nel suo espandersi dall'ordine interno all'ordine internazionale, la guerra contro Versaglia e contro Ginevra, la guerra per la conquista dell'Impero e quella di Spagna, la nuova guerra mondiale: le stesse linee della codificazione si sono perfezionate ed ampliate col perfezionarsi e l'ampliarsi dei grandi motivi storici del Fascismo.

I Codici Mussoliniani esprimono, attraverso la formulazione, spesso necessariamente arida ed ermetica, delle sue norme, i chiari fini cui ha teso e tende il Fascismo, come movimento nazionale ed europeo.

L'Italia ha iniziato la rinascita dell'Europa trovando nelle grandi tradizioni della sua civiltà secolare, nel significato storico della sua raggiunta unità politica, nella originalità e nella grandezza rinnovatrice della Rivoluzione delle Camicie Nere, le nuove forme destinate a sciogliere la tragica crisi del secolo.

Il profondo significato, come più ampiamente cercheremo di delineare, della Codificazione Mussoliniana nel suo aspetto politico-spirituale è tutto qui: e si può cogliere rilevando che l'Italia, che prima nel mondo alzò la bandiera antibolscevica ed antiplutocratica, è la prima a dare organicità di forme giuridiche ai nuovi rapporti economico-sociali, a quei rapporti che costituiscono l'essenza della sua Rivoluzione e i più profondi e vitali motivi della guerra attuale.

E l'Europa, la nuova Europa, quella che ha compreso e quella che man mano sempre meglio comprenderà, non può non accogliere con riconoscenza questa impronta della intelligenza, della saggezza, della civiltà di una razza, che, ancora una volta, attraverso il diritto, afferma le nuove, e le sole possibili, forme di vita politica sociale economica capaci di dare ai popoli ordine e giustizia.

II. - Elaborati da una commissione reale, tra il 1926 e il 1935, i vari progetti, sui quali doveva poi esprimere il proprio parere la commissione delle assemblee legislative, i lavori della codificazione ripresero in pieno nel 1937: le polemiche e le discussioni passavano dal campo della scienza giuridica in quello più strettamente politico, gli orizzonti si allargavano, molti finalmente sentivano che la codificazione non era un problema di mera tecnica legislativa, ma un problema politico, un problema di sistema.

E proprio in ordine a questo problema furono, da chi scrive, sollevati nel 1937 alla Camera alcuni dubbi: se i poteri accordati al Governo con le leggi 30 dicembre 1923 n. 2814 e 24 dicembre 1925 n. 2260 erano tali da permettere la formazione di Codici che rispondessero pienamente ai principi della Rivoluzione Fascista; se la codificazione era condotta in armonia con la dottrina fascista; se era opportuno mantenere la distinzione fra Codice civile e Codice di commercio.

Problemi intimamente collegati, e che andavano quindi esaminati nel loro insieme.

La delega accordata al Governo con le leggi del '23 e del '25 era talmente ampia da consentire la più accentuata rinnovazione dei Codici secondo la dottrina fascista?

Era questa una domanda che dovevamo porci non tanto da un punto di vista formale, quanto da un punto di vista sostanziale, poichè se la legge di delegazione consentiva al Governo di emanare, senza alcuna restrizione o riserva, i nuovi Codici di commercio, della navigazione e di procedura civile, per il Codice Civile aveva il potere di appor-

tare qualsiasi modificazione od aggiunta ritenuta opportuna, purchè fossero conservati « immutati i fondamentali principî degli istituti ».

Si sentiva anche spesso ripetere che chiaro appariva il preciso significato di tale limitazione, poichè non altro essa significava che riaffermazione dei principî fondamentali della dottrina fascista nell'ordine familiare e in quello patrimoniale, e che soltanto un riconoscimento di siffatti concetti poteva scardinare i principî fondamentali del nostro Codice Civile.

Impostando in tal modo il problema si diceva, però, cosa imprecisa ed impropria, e certamente non esauriente per ben intendere la limitazione contenuta nella legge di delegazione.

Non si doveva anzitutto dimenticare, come poi, per merito di Grandi, non lo si dimenticò, che la delegazione del '23, la quale non comportava che « emendamenti » e « modifiche » al vecchio Codice Civile, era anteriore a tutta la profonda trasformazione operata dal Fascismo nell'ordinamento dello Stato, e che la delegazione del '25, che ampliava i poteri concessi al Governo con la limitazione di conservare « immutati i fondamentali principî degli istituti », è posteriore allo storico discorso del 3 gennaio, e contemporanea alla legge del 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, ma anteriore alla legge del 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, alla Carta del Lavoro, alla legge 9 dicembre 1928 sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, alla legge 5 febbraio 1934 sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni: cioè anteriore ai nuovi rapporti della vita fascista, alle fonti sociali e corporative del diritto, ai nuovi ordinamenti ed istituti.

Ossia non si trattava di modifiche e di emendamenti, nei limiti dei principî informatori del vecchio Codice Civile italiano, ma di profonda e sostanziale modificazione del diritto, di tutto il nostro diritto, quale, del resto, era ormai da molti anni in atto, indipendentemente dalla riforma dei Codici, negli spiriti, negli istituti, negli ordinamenti.

I Codici avrebbero dovuto fissarla quale espressione dell'epoca musoliniana, quale prodotto della civiltà fascista.

Ed è proprio per questa esigenza storica che non si trattava affatto di lasciare immutati i fondamentali principî degli istituti, poichè un conto il parlare d'istituti, quale la famiglia, la proprietà, il contratto, che nessun regime più di quello fascista ha posto a fondamento dello Stato e della società, ed un conto il parlare dei principî che avrebbero dovuto reggere questi istituti, e ai quali questi istituti avrebbero dovuto ispirarsi.

Difatti solo dal modo e dal come i principî fascisti sarebbero penetrati negli istituti, avremmo potuto parlare di ordinamento giuridico fascista della famiglia e della proprietà, di regime giuridico fascista delle

obbligazioni e dei contratti, di ordinamento corporativo fascista delle professioni e delle produzioni, del lavoro e dell'impresa.

Dobbiamo oggi riconoscere, a codificazione compiuta, che le discussioni, che potevano costituire una direttiva di massima, si sono svolte nell'ambiente spirituale e dottrinale che precedette il Fascismo e che con il Fascismo era in contrasto.

E che i lavori preparatori non siano stati preceduti da una affermazione solenne dei principî fascisti nel campo del diritto, da una unicità d'indirizzo e di metodo, ha reso più lenti e difficoltosi i lavori, ha reso necessaria l'elaborazione di nuovi progetti.

Nessuno poteva disconoscere il grado di perfezione raggiunto dalla scienza civilistica italiana in ordine ad alcune riforme dei nostri istituti privatistici, ma, nel momento in cui il Fascismo procedeva alla sua codificazione, era doveroso domandarsi se tale elaborazione rispondeva ai principî ed alle esigenze della Rivoluzione Fascista, che tende, tra l'altro, appunto ad esprimere in forme giuridiche il nuovo ordine storico.

Difatti il Ministro della Giustizia, Dino Grandi, dando nuovo e preciso impulso alla codificazione, nel discorso pronunciato il 31 gennaio 1940 in occasione del rapporto tenuto dal Duce alle commissioni per la riforma dei Codici, ha affermato che in un tempo successivo saranno portati all'esame del Gran Consiglio, « i principî generali dell'ordinamento fascista », ed ha dichiarato che la codificazione non era un problema di mera tecnica legislativa, ma un problema squisitamente politico.

Un popolo ed una Nazione che non giungano a divenire uno Stato non acquistano vita e personalità storica: così una Rivoluzione e un Regime che non sappiano fissare in un sistema giuridico la forma della propria ideologia non durano nella storia.

Onde l'esigenza di creare un sistema organico di norme intese a raccogliere e coordinare l'eredità vitale della tradizione con la nuova realtà sociale, economica, politica e con la nuova coscienza giuridica di un'epoca.

E si è pure giustamente richiamato, con felice sintesi, ad un diritto romano italico, cioè « al diritto vivente dello Stato romano autoritario gerarchico espansionista », quando ha opposto al concetto di latinità l'idea della romanità, che porta il segno fatale e inconfondibile della nostra razza primigenita di fronte alle razze civilizzate da Roma.

Ha, cioè, inteso porre a fondamento della codificazione e della futura politica legislativa della Rivoluzione il principio dell'autarchia, l'esigenza di acquistare precisa coscienza di quello che è stato ed è il nostro diritto, di liberarci da tutto quello che nel diritto positivo non è frutto della nostra esperienza storica e delle aspirazioni ed esigenze etiche e politiche della nostra razza.

« Abbiamo atteso ad un lavoro giuridico senza curarci di politica », rispose uno dei più autorevoli giuristi italiani alle prime critiche mosse ad uno dei progetti di codice, mentre un altro non meno celebre giurista si meravigliava che si pretendesse « vedere in un'opera essenzialmente tecnica e strettamente giuridica un prodotto politico ».

Falsa concezione del diritto e della politica, non coscienza della loro intima e profonda unità: tale concezione, consapevolmente od inconsapevolmente, opprime ancora la mente di molti giuristi.

Il giurista deve rendersi esatto conto delle esigenze politiche della società cui appartiene ed essere quindi pienamente consapevole dell'indirizzo politico generale che segna esigenze e necessità da soddisfare.

La legislazione di uno Stato è sempre dominata nei grandi momenti storici da un unico spirito: la stessa codificazione, per essere organicamente coerente nelle sue parti, deve costituire un tutto organico, informato da un unico spirito.

Ecco perchè il diritto esprime sempre l'indole nazionale, la struttura economico-sociale, la cultura, le tradizioni, gli ideali, le concezioni politiche di un popolo: se così non fosse, la lettera della legge sarebbe lettera morta.

Riflettendo le particolari concezioni politiche di un periodo storico, penetrando nelle intime fibre della struttura sociale, dando la soluzione dei delicati problemi della convivenza, il diritto esprime nel modo più caratteristico il genio nazionale di un popolo: lo esprime meglio del costume, della letteratura, dell'arte, delle altre forme di vita.

Il Fascismo, con l'attuare una diversa e più ampia disciplina giuridica dei rapporti della vita sociale, ha dato vita a nuovi principî e a nuovi istituti, tutta una nuova concezione dello Stato e del diritto.

Oggi questa verità non può essere negata neppure da coloro che, non avendo avuto il grande alimento della fede, non avendo inteso — ed intendere significa superare il passato — l'intimo senso storico della rivoluzione mussoliniana, li abbiamo visti compiere l'inutile tentativo di voler esaurire, costringere, incasellare i nuovi istituti entro gli schemi del vecchio ordinamento giuridico.

Per fare dell'autarchia giuridica, per acquistare precisa coscienza del diritto fascista, occorre, anzitutto, sentire i nuovi ideali, determinare le nuove forme, che, in corrispondenza a questi ideali, si sono andate disegnando, intendere e cogliere la nuova realtà, tradurre in termini riflessi e logici le linee di tale realtà.

Ricondurre i nuovi istituti entro i vecchi schemi giuridici significa svuotarli del loro spirito e del loro valore rivoluzionario: rifarsi al concetto concreto del diritto significa fissarne il processo creativo in quella realtà storico-politica, dalla quale nasce e si sviluppa.

Ma, soprattutto, significa dare veramente vita ad un diritto nazio-

nale nel più alto e profondo significato della parola, far conquistare all'Italia la sua piena autonomia anche nel campo dei problemi e degli istituti giuridici.

Sono le linee direttive dell'ordinamento giuridico che precedono e chiariscono, come sintesi della disciplina statuale della vita di relazione, la regolamentazione analitica degli istituti e dei rapporti.

È una posizione storico-politica e come tale necessaria, sia perchè soddisfa alle esigenze dello spirito, sia perchè esprime concretamente il sistema giuridico. Lo dimostra l'attività legislativa, la quale si svolge come interpretazione di principî generali, che possono essere implicati ma possono anche, sia pure con difficoltà, rendersi espliciti.

Il diritto realizza una convivenza ordinata, ma secondo principî e fini portati come valori ed affermati in norme fondamentali dell'ordinamento.

Il profondo rivolgimento operato dal Fascismo ha culminato nella trasformazione dell'astratta formula dell'eguaglianza in una concreta realtà formatasi lentamente attraverso nuovi istituti, in una realtà in cui la concezione del lavoro come diritto e come dovere etico-politico ha operato in modo decisivo: al concetto unitario della produzione ha corrisposto il concetto organico della solidarietà, alla solidarietà la responsabilità di fronte allo Stato.

III. - Il significato politico-spirituale della codificazione mussoliniana si coglie negli aspetti ora chiariti, che tendono a superare il dissidio tra vecchio e nuovo mondo politico, tra vecchie e nuove dottrine: dissidio non solo nei mezzi, come avviene tra liberalismo, democrazia e socialismo, ma bensì nel concetto stesso di Stato.

Profondo dissidio nei fini, e quindi poi nei mezzi, che i lavori della codificazione hanno qualche volta fatto ancora apparire.

I problemi della scienza giuridica sono oggi gli stessi, nella mutata sostanza delle istituzioni e delle concezioni, che si presentarono ai filosofi ed ai giuristi quando la rivoluzione francese alla fine del secolo XVIII ed al principio del secolo XIX alterò tutte le basi dell'assetto della società e dello Stato.

Le vecchie idee e le vecchie istituzioni, costitutive della vita giuridica, sulle quali ed intorno alle quali lavorarono i giuristi per oltre settant'anni, restano nel nome, ma profondamente alterate nella sostanza: ordine pubblico e privato, diritto soggettivo, norma giuridica, libertà, Stato, individuo, società, acquistano un nuovo significato, aprono nuovamente il problema dello Stato e del diritto negli aspetti fondamentali.

Il diritto pubblico e privato, che hanno per oggetto l'ordinamento giuridico comprensivamente considerato nella molteplicità dei suoi isti-

tuti, sono così in uno stadio di profonda trasformazione e, per conseguenza, di laboriosa sistemazione scientifica.

La dottrina ha ampiamente studiato gl'istituti nati da questa trasformazione e dalle relative leggi: si sono formate numerose teorie circa la determinazione dei nuovi indirizzi della politica e della scienza del diritto, ma molti — e qui è il contributo negativo, qui le difficoltà incontrate per una elaborazione veramente fascista dei nuovi codici — hanno cercato di esaurire e di costringere le nuove forme, i nuovi istituti, il nuovo ordinamento entro gli schemi preesistenti.

Onde la necessità di elaborare e sistemare sotto l'aspetto giuridico il grandioso processo di trasformazione dello Stato italiano: sotto l'aspetto giuridico, poichè il diritto, nella cui rigida e precisa norma è contenuto sempre tutto il processo di elaborazione sociale di una determinata epoca storica, deve esprimere l'attuazione formale delle nuove esigenze spirituali, politiche e sociali.

Nella elaborazione dei Codici si è così dovuto continuamente risalire ai principî originari ed istituzionali della Rivoluzione, criticando aspetti e fondamenti della vecchia scienza giuridica, la quale se fosse riuscita a ricondurre nei suoi schemi tradizionali i nuovi istituti, che la codificazione intendeva disciplinare, avrebbe finito per svuotarli del loro spirito, del loro valore storico, e, quindi, anche della loro vera e reale natura giuridica.

La progressiva e creatrice realtà storica della nostra epoca non poteva essere intesa e indifferentemente posata entro le vecchie forme.

La dogmatica non poteva e non può sottrarsi all'azione dei principî che regolano la produzione del diritto e che impongono la ricostruzione e la sistemazione degli istituti in armonia con le esigenze della vita e della realtà politica.

Data una teoria del diritto aderente alle esigenze ed alle esperienze dello Stato contemporaneo come Stato Fascista, è data anche l'esigenza dottrinale di una revisione della dogmatica.

Bisogna, difatti, tener conto che i dogmi giuridici si sono venuti costituendo su una base difettosa, come ha acutamente affermato De Francisci: giacchè l'oggetto delle operazioni logiche, mediante le quali la dogmatica vuol pervenire a formule generali, e, quindi, attraverso definizioni e classificazioni, alla costruzione del sistema, è costituito esclusivamente dalle norme contenute nelle fonti formali.

E, del resto, chi può oggi negare che quando la scienza giuridica, specie quella civilistica, pretendeva di svolgersi con piena autonomia scientifica nei riguardi della stessa realtà giuridica, non teneva conto

del suo vizio di origine? Essa appariva permeata e saturata dei principî dell'individualismo liberale, in modo che i suoi risultati rispondevano in sostanza alla valutazione degli scopi attribuiti all'ordinamento giuridico dalle condizioni generali (politiche, sociali, economiche) dominanti in quell'ambiente storico.

Il nuovo ordinamento, i nuovi organismi istituzionali, espressione di nuove e più alte concezioni politiche e sociali, andavano intesi ed elaborati secondo nuovi schemi e forme giuridiche: e questa elaborazione sarebbe stata vuota di senso, se non si fosse basata sopra una concreta consapevolezza della nuova realtà storico-politica, per attingere appunto da essa il nuovo diritto, se nei lavori della codificazione non avessero operato accanto ai giuristi tecnici, i così impropriamente detti, giuristi politici e sindacalisti, se non fosse stata vigile l'azione del Ministro Grandi, se, soprattutto, il Duce non fosse intervenuto a dare direttive, a segnare l'indirizzo.

La legge di delegazione del 1925 per la riforma dei codici, diceva, lo abbiamo ricordato, di « conservare immutati i fondamentali principî degli istituti »: la Commissione dei Diciotto, nello stesso anno, poneva, come limite pregiudiziale ai suoi lavori, quello di lasciare « integro nelle sue linee fondamentali il precedente ordinamento dello Stato ».

In realtà noi sappiamo quale profonda trasformazione sia avvenuta dal 1925 ad oggi: le riforme, tutte le riforme, sono apparse nel loro spirito e nella loro sostanza dirette non ad integrare ed a correggere gli istituti esistenti, ma a creare un nuovo unitario ordinamento sulla base della concezione fascista della vita e dello Stato.

I presupposti della concezione fascista, i principî storico-politici, che sostengono ed informano di sè il nuovo ordinamento giuridico, le dichiarazioni costituzionali della Carta del Lavoro, il Partito unico, l'organizzazione sindacale e corporativa, le nuove istituzioni di ordine politico e sociale ed economico, stanno ad attestare come profonda sia la trasformazione rivoluzionaria mussoliniana e fascista, e come, investendo il vecchio ordine, abbia diversamente determinata, nella sostanza e nella forma, la posizione dell'individuo nello Stato.

La partecipazione dell'individuo allo Stato diventa intima, viva e continua, in quanto tale partecipazione riposa non sul concetto astratto ed atomistico di cittadino, ma in quello effettivo e concreto di cittadino produttore e di cittadino soldato, ossia di individuo membro di organismi nazionali, militari, professionali ed economici.

Posizione di rilevanza costituzionale con chiari riflessi nel diritto privato, poichè l'*affectio societatis*, che deriva dall'appartenenza del cit-

ladino allo Stato, si accresce con la partecipazione ad altre istituzioni pubbliche, e si concreta in una qualità positiva del cittadino in quanto produttore e soldato.

Quindi diversa concezione del soggetto di diritto e del diritto soggettivo, in quanto il diritto è riconosciuto e attribuito al singolo in funzione di una finalità di carattere sociale, perchè insieme con l'interesse del singolo deve essere tutelato, mediatamente o immediatamente, l'interesse nazionale.

La subordinazione dell'uso privato dei beni agli interessi pubblici prevalenti è avvenuta con il riformare profondamente la proprietà, con l'elevarla a fonte di veri e propri doveri positivi, rispetto all'utilizzazione delle cose. In conseguenza, il diritto del proprietario allo sfruttamento della cosa si è convertito in dovere giuridico: la proprietà è un centro da dove si diramano precisi obblighi. La proprietà da diritto puramente individuale acquista funzioni sociali: ed il diritto positivo garantisce la libertà del proprietario in quanto adempia alla funzione sociale che gli incombe, per il fatto medesimo di essere proprietario. Ossia il proprietario ha il dovere di impiegare la cosa che detiene a soddisfazione dei bisogni individuali, per la ragione che la conservazione e lo sviluppo fisico, morale, intellettuale dell'individuo sono necessari alla conservazione e allo sviluppo della società nazionale; il proprietario ha il potere e il dovere di impiegare la cosa a soddisfazione dei bisogni comuni, in modo che non gli è permesso di lasciare la cosa in abbandono senza rendimento economico, quando il suo sfruttamento normale sia capace di assicurare la soddisfazione di dati bisogni collettivi, o di non impiegare la sua ricchezza per un fine egoistico e renderla incapace di produrre la sua utilità sociale.

Si delinea, quindi, come fine dell'ordinamento, della convivenza giuridicamente ordinata, la realizzazione del benessere solidale, in cui trovano soddisfazione l'esigenza dell'autonomia del soggetto, e l'esigenza dell'obiettività del compito e della norma di vita comune della società fascista. E questa solidarietà, che possiamo chiamare giustizia, idea fondamentale di ogni sistema giuridico, svolge da sé tutta la ricchezza del suo contenuto storico.

IV. - È una codificazione che nasce da una Rivoluzione: è una rivoluzione nel diritto.

Spesso non si è dato tutto il necessario valore a questa parola suggestiva, che non si usa certamente per designare tutti i movimenti poli-

tici, ma soltanto quelli che riescono ad instaurare un nuovo sistema di diritto, ad affermare una nuova organizzazione sociale, un nuovo spirito del popolo, a creare un nuovo Stato.

Una rivoluzione non è tanto un moto violento di popolo che, mediante la forza, conquista il potere, ma bensì un movimento politico-sociale, un processo storico, che tende a dar vita ad un nuovo ordinamento della società e dello Stato. Ossia la rivoluzione è un mezzo per trasformare lo spirito del popolo e per instaurare un nuovo ordine: non è fine a sé stessa, ma mezzo per realizzare la nuova ideologia politica attraverso un lavoro che non può essere che lungo e duro.

I concetti di Stato e di rivoluzione sono collegati fra loro più intimamente di quanto non sembri a mente superficiale, purchè si distingua la personalità formale dello Stato da quella sostanziale o ideale, se personalità dello Stato significa non soltanto unità, ma continuità della sua unità.

Ecco perchè le forme temporali dello Stato cambiano, mutano, ma lo Stato, nella sua sostanza ideale, lo Stato in sé stesso, è continuo ed eterno. Ecco la ragione per cui anche la rivoluzione, lungi dall'essere un fenomeno al di fuori dello Stato o diretta contro di esso, è un fenomeno dello Stato e nello Stato, un episodio della eterna ed immanente fenomenologia dello Stato.

La personalità dello Stato è l'autonomo prodotto della superiore mediazione continua delle singole personalità che costituiscono il popolo, come elemento dello Stato o corpo dello Stato, al quale la sovranità può essere riferita, senza tuttavia eliminare il processo di unificazione delle molteplici volontà individuali attuato soltanto dal soggetto Stato, in questo esso è lo spirito del popolo, secondo una profonda definizione politica di Benito Mussolini.

Ma la Rivoluzione, appunto perchè fenomeno dello Stato e nello Stato, se è determinata da ragioni ideali, vale a dire da nuove idee politiche e sociali, trasforma l'organizzazione fondamentale dello Stato e diventa essa stessa una nuova concezione dello Stato, lo Stato nuovo che si forma.

Tale è la Rivoluzione Fascista nel suo cammino storico, nelle sue manifestazioni spirituali e politiche. La nuova idea ha spostato tutti i rapporti, ha cambiato aspetto e struttura alla società, ha trasformato lo Stato. Ciò significa che il Fascismo realizza la sua concezione politico-rivoluzionaria: la realizza nell'ordine spirituale risvegliando nel popolo il sentimento del dovere, della lotta, del sacrificio, l'abitudine della disciplina, il senso dell'obbedienza, l'idea della subordinazione dell'individuo

alla Nazione, il senso della solidarietà e della collaborazione; la realizza nell'ordine politico e giuridico creando, sulle rovine dello Stato individualista liberale e democratico, lo Stato Corporativo Fascista.

La storia conosce processi modificativi ed evolutivi delle istituzioni preesistenti, come processi involutivi del diritto, ma conosce anche, e sono i più notevoli e caratteristici, processi rivoluzionari di mutazione, di trasformazione delle istituzioni, di creazione di nuove istituzioni.

E quando i principî fondamentali cambiano, quali espressione di una nuova realtà storico-politica, è logico, naturale, necessario che si trasformino tutte le istituzioni dello Stato: ossia quando un ordinamento giuridico viene sostituito da un altro, quando è trasformato rivoluzionariamente, anche se gradualmente, è tutto un nuovo sistema di diritto che prende il posto del primo.

Una delle fondamentali caratteristiche delle costituzioni a tipo individualistico è quella di non dare una vera definizione dello Stato, di non affermare un'idea precisa dello Stato: esse riducono il problema dello Stato al problema dei limiti.

Non scorgono in esso che lo strumento per la realizzazione dei diritti dell'individuo: lo Stato come mezzo, non come fine. Il loro presupposto non è il diritto dello Stato, ma il diritto dell'uomo: di qui la concezione negativa dello Stato, concepito come strumento, macchina, mezzo per la realizzazione dei diritti naturali dell'individuo, di qui lo Stato negativo, lo Stato agnostico, lo Stato « specie di materasso sul quale tutti possono passare a vicenda ».

Lo Stato Fascista come Stato Corporativo è invece lo Stato cosciente della sua missione, è lo Stato che riassume ed interpreta il popolo nella sua unità spirituale e sociale, nella sua formazione storica.

È lo Stato, come afferma Benito Mussolini, che educa i cittadini alle virtù civili, che li rende coscienti della loro missione, che armonizza i loro interessi nella giustizia, in una più alta giustizia sociale, che trasmette le conquiste del pensiero, che conduce gli uomini dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione di civiltà.

Questa concezione pervade tutta la codificazione, tende a trasferire sul concreto terreno dei rapporti giuridici i fini statuali.

Superiorità di fini, supremazia di forze: è un concetto politico trasferito appunto sul terreno giuridico, un concetto che pervade istituti e rapporti, che circola in tutto il codice.

Tutta la codificazione tende a realizzare questa concezione, a fondare, secondo questa concezione, il nuovo diritto nella forma e nella

sostanza dei suoi molteplici rapporti: qui la profonda frattura tra la cultura giuridica del secolo scorso e la nostra, tra quella concezione politica e giuridica della vita e la nostra.

È lo spirito della Rivoluzione che si è radicato nel nuovo ordine giuridico, che ha preso forma nelle nuove istituzioni.

Lo spirito ha preso corpo, si è fatto corpo, ma non per questo è morto: anzi si è realizzato, vive nella realizzazione, perchè ha trovato il suo corpo, la sua forma, ha concretizzato il suo ideale.

In tal modo, solo in tal modo, potrà continuare a perfezionare più compiutamente il nuovo ordine giuridico, a svilupparlo gradatamente, a seguirlo costantemente, secondo i suoi ideali e i suoi fini.

V. - Il nucleo originale del diritto romano circola, in nuove forme e in nuove espressioni, come qualche cosa di eterno, nella modernità tutta attuale del diritto fascista.

Storicamente il fine del diritto si muove dall'esigenza dell'ordine verso la superiore esigenza della giustizia, sviluppando istituzioni e rapporti nel passaggio dall'uno all'altro piano, non più giustapposti, come nello Stato assoluto, ma coordinati: nel diritto fascista la giustizia diventa giustizia sociale coordinandosi, in un sistema nuovo dove la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato non ha più il significato di un tempo, alle varie funzioni che nascono dall'identificazione spirituale e reale del popolo con lo Stato.

E riportare, come abbiamo cercato di fare, la codificazione musoliniana al suo processo storico-politico di formazione e di sviluppo, come serie di fenomeni collegati da un fine superiore, significa coglierla nel suo fondamento.

Molti istituti erano già contenuti in leggi fondamentali della Rivoluzione, molte norme erano già acquisite alla prassi giurisprudenziale, ma molte concezioni, divenute ora istituti e norme dei nuovi Codici, erano solo contenute nelle discussioni della dottrina politica e giuridica.

Leggi speciali, giurisprudenza, dottrina contenevano già il nuovo diritto, l'applicavano ai casi concreti, segnavano nuovi e più organici orientamenti, delineavano i necessari sviluppi.

L'originalità giuridica, il merito politico e scientifico della nuova codificazione, consistono nella sistemazione e nella ricreazione di questo vasto imponente materiale. Dalla frammentarietà delle norme e dalla incertezza dei concetti, attraverso un paziente e sapiente lavoro di selezione e di coordinazione, si è potuto giungere alle norme generali del-

l'ordinamento della società fascista, si è potuto elevare il lavoro, il grande, per avere una impronta profonda nella vita storica di un popolo,

Il Duce ha un giorno affermato che una Rivoluzione per essere grande, per avere una impronta profonda nella vita storica di un popolo, deve essere sociale: tale è stata, è e sarà la Rivoluzione Fascista.

La guerra non è che la continuazione di questo processo storico rivoluzionario.

E se il diritto costituisce il riflesso sociale di un popolo, la nuova codificazione, pur nelle necessarie inevitabili lacune, è stata capace di esprimere la Rivoluzione nella sua originalità ed universalità, nelle sue fondamentali realizzazioni spirituali, politiche, sociali ed economiche.

Nel momento della crisi suprema, mentre la guerra continua e la lotta, appunto perchè lotta tra due filosofie, tra due sistemi della vita, tra due concezioni dell'uomo, esclude ogni compromesso, il Codice di Mussolini, nella soluzione ch'esso contiene del grande problema che sta alle origini del conflitto, è la condanna, nel nome del diritto, del bolscevismo e del capitalismo, di quello che è proprio di ognuno dei due e di quello che è comune ad entrambi.

Difatti la posizione data dal Fascismo al lavoro nella società e nello Stato, nel diritto e nella economia, è la sola capace di rompere il cerchio inesorabile, capitalismo-bolscevismo, che incatena i popoli.

Il lavoro, secondo lo spirito e la lettera del nuovo Codice, il lavoro soggetto dell'economia presuppone l'impresa, l'impresa il capitale, ma non il capitalismo: ossia non il capitale anonimo ed irresponsabile, con tutta l'ideologia politica che lo contorna, ma il capitale che si muove, come linfa vitale, nell'orbita dello Stato, dallo Stato sostenuto, incrementato, controllato.

Altrimenti si forma il primo cerchio della catena: il capitale si trasforma in capitalismo, il capitalismo degenera in plutocrazia, la plutocrazia allunga le distanze sociali, neutralizza ogni programma di concordia e di giustizia sociale, usurpa i diritti dello Stato nella sua sovranità politica, crea ed alimenta la lotta di classe, apre le porte al bolscevismo, cioè all'ultima logica filiazione dei principî liberali democratici, salda l'ultimo cerchio della catena.

Ecco perchè il Codice Mussoliniano è un grande annuncio di verità e di vittoria ai popoli in sanguinosa lotta per la fondazione del nuovo ordine; e la storia, tra conservazione e Rivoluzione, ha già scelto col segno del diritto, con gli istituti e le forme del nuovo ordine.